

# Assicurazioni Vita

## Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza



Viale Stelvio 55/57 - 20156 Milano



Numero Verde: 800.124.124.



comunicazioni.assicurazionivita@pec.intesasanpaolo.com  
fondi\_pensioneassicurazionivita@intesasanpaolovita.it



[www.assicurazioni-vita.it](http://www.assicurazioni-vita.it)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 153

Istituito in Italia

Soggetto gestore: Assicurazioni Vita S.p.A.

(Gruppo Intesa Sanpaolo)

# Documento sulle Anticipazioni

Modello 59231 NS - Ed. 05/2021



Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

## “Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

Assicurazioni Vita S.p.A., Società che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

### DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, con allegata la documentazione richiesta deve:

- pervenire al Fondo Pensione per il tramite del Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviata direttamente al Fondo Pensione, Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente documento è valido a decorrere dal 30/05/2021.

#### 1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p>spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari*, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in qualsiasi momento</li><li>- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato</li></ul>	<p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modulo di richiesta di anticipazione</b> debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;</li><li>• <b>Copia della dichiarazione</b> della Struttura pubblica competente o del medico curante attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;</li><li>• <b>Copia delle fatture</b> attestante le spese sostenute – da non oltre sei mesi - per sé o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportante l'impegno a fornire le relative fatture entro quattro mesi dalla liquidazione e produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative.);</li><li>• <b>Dichiarazione</b> sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei <b>contributi non dedotti</b> relativi all'anno in corso e all'anno precedente.</li></ul> <p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:</p>

\* Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie, che, per la loro non abitualità, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di anticipazione</b> sottoscritta, completa di codice IBAN dell'Aderente;</li> <li>• <b>recapito telefonico e/o indirizzo e-mail</b> dell'Aderente;</li> <li>• Copia di un <b>documento di identità</b> in corso di validità.</li> </ul> <p>L'anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla data di sostenimento della spesa.</p>
<p>acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica</li> <li>- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato</li> </ul>	<p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo di richiesta di anticipazione</b> debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;</li> <li>• <b>Copia dell'atto notarile di acquisto.</b> Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;</li> <li>• <b>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</b> da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;</li> <li>• <b>Dichiarazione</b> attestante la destinazione a prima casa dell'abitazione;</li> <li>• <b>Eventuale copia del Contratto preliminare</b> riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile, il Contratto notarile definitivo (in tal caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportante l'impegno a fornire il relativo rogito entro quattro mesi dalla liquidazione);</li> <li>• In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, <b>certificato di stato di famiglia</b>, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;</li> <li>• <b>Dichiarazione</b> sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei <b>contributi non dedotti</b> relativi all'anno in corso e all'anno precedente.</li> <li>• <b>In caso di acquisto in cooperativa</b>, produrre in via provvisoria, <b>l'estratto notarile del libro dei soci</b> attestante la prenotazione dell'alloggio nonché <b>il contratto di appalto</b> sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e <b>la documentazione degli esborsi sostenuti</b>; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia <b>dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio</b>;</li> <li>• <b>In caso di costruzione in proprio</b> occorre produrre in via immediata <b>la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa</b>. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, <b>le fatture</b> che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori;</li> <li>• In presenza di <b>cessione di quote dello stipendio</b>, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria.</li> </ul>

	<p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b>, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di anticipazione sottoscritta, completa di codice IBAN</b> dell'Aderente;</li> <li>• <b>recapito telefonico e/o indirizzo e-mail</b> dell'Aderente;</li> <li>• Copia di un <b>documento di identità</b> in corso di validità.</li> </ul> <p>Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 4 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione; nel caso in cui la data fissata per il rogito risultasse oltre tale termine, si richiede di darne notizia alla Compagnia.</p> <p>L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.</p>
<p>Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “interventi di manutenzione ordinaria”, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;</li> <li>• “interventi di manutenzione straordinaria”, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</li> <li>• “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;</li> </ul>	<p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo di richiesta di anticipazione</b> debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;</li> <li>• Copia dell'<b>atto attestante la proprietà dell'immobile</b> da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);</li> <li>• Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, <b>copia della delibera assembleare e della tabella millesimale</b> di ripartizione delle spese;</li> <li>• In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, <b>allegare certificato di stato di famiglia</b> attestante il rapporto di parentela;</li> <li>• <b>Copia delle fatture/bonifici</b> attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa (in questo caso allegare apposita dichiarazione sottoscritta riportante l'impegno a fornire le relative fatture entro quattro mesi dalla liquidazione e produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative);</li> <li>• Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la <b>dichiarazione di esecuzione dei lavori</b> sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. <ul style="list-style-type: none"> <li>- decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica;</li> <li>- per un importo non superiore al 75% del capitale maturato.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dichiarazione che attesti la proprietà dell’immobile a titolo di prima casa di abitazione;</b></li> <li>• In presenza di <b>cessione di quote dello stipendio</b>, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria;</li> <li>• Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei <b>contributi non dedotti</b> relativi all’anno in corso e all’anno precedente.</li> </ul> <p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato,</u></b> oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di anticipazione sottoscritta,</b> completa di codice IBAN dell’Aderente;</li> <li>• <b>recapito telefonico e/o indirizzo e-mail</b> dell’Aderente;</li> <li>• Copia di un <b>documento di identità</b> in corso di validità.</li> </ul> <p>L’anticipazione è concessa in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.</p>
<p>Ulteriori esigenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decorsi 8 anni dall’iscrizione ad una forma pensionistica</li> <li>- per un importo non superiore al 30% del capitale maturato.</li> </ul>	<p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato</u></b> la documentazione necessaria sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modulo di richiesta di anticipazione</b> debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;</li> <li>• In presenza di <b>cessione di quote dello stipendio</b>, produrre apposita dichiarazione sottoscritta dalla Finanziaria;</li> <li>• Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei <b>contributi non dedotti</b> relativi all’anno in corso e all’anno precedente.</li> </ul> <p><b><u>Nel caso in cui la richiesta di anticipazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato,</u></b> oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di anticipazione, anche la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Richiesta di anticipazione</b> sottoscritta, completa di codice IBAN dell’Aderente;</li> <li>• <b>Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail</b> dell’Aderente;</li> <li>• Copia di un <b>documento di identità</b> in corso di validità.</li> </ul>

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Il limite, in caso di sole anticipazioni per ulteriori esigenze è del 30% della posizione complessiva dell’Aderente (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo).

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

## **2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE**

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## **3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE**

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Fondo Pensione Aperto  
**UBI Previdenza**